

IN BREVE n. 042-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

INPS - CERTIFICATO DI MALATTIA

Sul certificato di malattia va sempre riportato l'indirizzo per la reperibilità del lavoratore pena la perdita della prestazione previdenziale.

Infatti per l'INPS l'esatto indirizzo di reperibilità sarebbe un requisito essenziale del certificato di malattia perché strumentale a fare le visite di controllo. Di conseguenza, la mancanza, l'inesattezza o incompletezza dell'indirizzo, tale da impedire il reperimento del lavoratore, comporterebbe la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.

DALLA CASSAZIONE

È il fisco che deve provare "che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.

Corte di cassazione sentenza n. 21317 del 6 ottobre 2009

Possono essere sequestrati i beni della società di famiglia anche se vi sono confluiti prima dell'accertamento fiscale e della procedura di riscossione.

Corte di cassazione sentenza n. 38925 del 7 ottobre 2009

Rischia una condanna per lottizzazione abusiva e la confisca immediata dell'immobile l'acquirente di un villino residenziale costruito in una zona agricola (da Piano regolatore generale).

Corte di cassazione sentenza n. 39078 dell'8 ottobre 2009

Non spetta al pensionato - contribuente il rimborso dell'Irpef trattenuta alla fonte dall'ente erogatore sulla corresponsione dell'aumento del decimo sulla pensione privilegiata ordinaria.

Corte di cassazione sentenza n. 18852/2009

Chiunque può accedere liberamente ai provvedimenti e alle procedure in corso tranne nei casi specifici in cui la legge impone il segreto d'ufficio. In questi casi solo il cittadino che ha un concreto interesse nella pratica potrà accedervi.

Corte di cassazione sentenza n. 39706 del 12 ottobre 2009 **In allegato la sentenza (documento 202)**

LE TRATTENUTE ENPAM AL MEDICO DELL'ASL da Sole 24 ore risposta 3541

D - Un medico, titolare di partita Iva, svolge attività per conto di una Asl da cui riceve mensilmente un cedolino riepilogativo delle competenze assoggettate a contribuzione Enpam e ritenuta Irpef del 20 per cento. Questi cedolini vengono numerati e registrati ai fini Iva come operazioni esenti e considerati componenti positivi di reddito di lavoro autonomo.

Contemporaneamente lo stesso medico svolge attività per conto dell'Inps per visite fiscali, ricevendo con periodicità irregolare il riepilogo delle prestazioni eseguite al momento dell'accredito delle competenze, che può avvenire anche l'anno successivo. L'Inps rilascia la certificazione per i compensi erogati e assoggettati a ritenute del 20% ma non a contribuzione Enpam.

Vorrei sapere se è corretto il comportamento tenuto relativamente ai compensi percepiti dalla Asl e come ci si deve comportare per i compensi ricevuti dall'Inps.

R - Per quanto riguarda i fogli di liquidazione rilasciati dall'Asl, il comportamento tenuto dal lettore appare del tutto conforme alle indicazioni contenute nella risoluzione del ministero delle Finanze n. 501679 del 23 settembre 1975.

In questa risoluzione si legge, infatti, che i fogli di liquidazione delle competenze rilasciati dalla Asl ai medici che svolgono attività professionale sono equiparati alle fatture; conseguentemente, in base alle disposizioni indicate nell'articolo 23 del Dpr 633/72, i medici devono:

- a) numerare i fogli liquidazione in ordine progressivo, seguendo la stessa numerazione delle fatture emesse;
- b) registrare i fogli insieme alle fatture emesse, globalmente, mese per mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

Per le prestazioni di medicina fiscale rese all'Inps si precisa che queste costituiscono operazioni esenti da Iva (circolare 4 novembre 1992 n. 65).

Ai fini delle imposte dirette i relativi compensi, come quelli corrisposti dalla Asl, costituiscono redditi di lavoro autonomo.

Le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'Inps (cosiddetti «medici di lista» aventi con l'ente un rapporto libero professionale) e le misure dei compensi spettanti, sono fissate dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 7 luglio 2008, n. 157 ed emanato dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale).

Per quanto attiene alla contribuzione dovuta all'Enpam, l'ente di previdenza dei medici, si rammenta che è prevista una contribuzione del 12,50% o, a domanda dell'interessato, in forma ridotta del 2% per coloro che fossero assoggettati ad altra contribuzione obbligatoria, riguardo ai redditi conseguiti da libera professione per importi superiori ai 5.212,16 euro (per l'anno 2008). Tale contribuzione è a totale carico del professionista e a lui compete il relativo versamento. Considerato che la Asl procede a una trattenuta per conto del professionista, verosimilmente si ritiene che la Asl stessa non consideri l'attività svolta quale libera professione, ma la faccia ricadere in altre condizioni convenzionali. (medicina generale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale) soggette a contribuzione Enpam verso i fondi speciali e che pertanto le relative ritenute previdenziali siano di competenza dell'ente erogatore. L'Inps, al contrario, individuando l'attività resa per visite di controllo quale libera professione, non sottopone i compensi ad alcuna trattenuta previdenziale, che resta di competenza del sanitario nei termini sopra indicati.

MATERNITA' - INDENNITA' INTERA A CHI PERDE IL POSTO

In tema di tutela delle lavoratrici madri, qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio decorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto, anziché all'indennità di disoccupazione, all'indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l'astensione dal lavoro.

Ciò anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale avrebbe avuto diritto all'indennità di disoccupazione ove tale indennità non fosse stata sostituita dall'indennità di maternità.

Cassazione, sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AI DISABILI E PERIODO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO

Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione; la sospensione totale del rapporto di lavoro, come nel caso di CIG a zero ore, consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione. Non risulta, pertanto, possibile durante la sospensione totale del rapporto di lavoro, avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Interpello 12 ottobre 2009, n. 70

In particolare:

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo straordinario previsto dall'art 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, in un periodo di sospensione totale dell'attività lavorativa. Inoltre, l'istante chiede quale sia la retribuzione di riferimento per calcolare l'indennità prevista dalla medesima normativa nei casi di congedo straordinario usufruito in presenza delle seguenti ipotesi:

- 1) sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
- 2) sospensione totale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
- 3) periodi di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
- 4) periodi di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.

La risposta in sintesi:

"... Dal contenuto delle disposizioni di legge indicate si evince che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore - consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.

In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 - in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore. Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell'indennità prevista dall'art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG.

Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell'indennità prevista dall'art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui l'indennità dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001).


Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all'indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con

riferimento all'ultima retribuzione percepita "al netto" del trattamento integrativo. Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l'azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art 1 della Legge n. 863/1984 o ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che l'indennità stessa vada parametrata all'ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato."

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 70 del 12 ottobre 2009 (documento 201)

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Un dato preoccupante sulle future pensioni, già più volte segnalato, che trova ora ulteriore conferma in Sole 24 ore del 13 ottobre 2009.



TASSO (o INDICE) DI SOSTITUZIONE - E' il rapporto tra la pensione conseguita e l'ultima retribuzione - da Glossario previdenziale di Perelli Ercolini M. e Oliveti A.- Ed. ENPAM

Per mantenere l'equilibrio nelle Casse della Previdenza, dato il continuo aumento delle speranze di vita, oltre a evitare travasi nel sociale e a far diminuire le spese di gestione, due sono le possibilità:

1. diminuire l'indice di rendimento con conseguenti trattamenti di pensione più contenuti
2. aumentare, a parità del coefficiente di rendimento, l'età pensionabile, con conseguenti meno anni di erogazione di pensione.

A questo proposito è quanto mai strana la rottamazione Brunetta nella pubblica dipendenza che mette in pensione il dipendente alla maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva (servizi effettivi più servizi riscattati) ancor prima della maturazione dell'età pensionabile, quando è ben

noto che i contributi versati oltre i 40 anni sono inefficaci al miglioramento del trattamento economico di pensione (al massimo il rimanere in servizio può solo agganciare il trattamento ai miglioramenti contrattuali intercorsi che peraltro comportano autonomamente aumenti delle somme contributive) e sono pertanto di tutto guadagno per l'ente previdenziale.

RESPONSABILITA' RIDOTTA DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Con la sentenza della Corte di Cassazione sez. IV penale numero 39959 del 13 ottobre 2009 viene ridefinita la responsabilità degli amministratori di condominio: non rispondono penalmente dei danni al condominio e agli inquilini se non viene dimostrato che la loro inerzia di fronte al problema è stata la causa determinante dell'incidente, pur tenendo presente che "in via di principio generale l'amministratore di condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale».

**IN ALLEGATO A PARTE - Cassazione Sentenza n. 39509 del 13 ottobre 2009
(documento 203)**

CUD 2010 - L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRECISA

La bozza di Cud 2010, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, non contiene, per ora, il riquadro per la scelta del 5 per mille solo perché, data la struttura della legge finanziaria, si è in attesa della proroga che sarà disposta, come di norma, per emendamento. In specie, come dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof Giulio Tremonti, i fondi dello scudo fiscale saranno destinati innanzitutto a finanziare proprio il 5 per mille.

INPS - I RIPOSI DELL'ALLATTAMENTO ANCHE AL PADRE

L'INPS, con circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, in considerazione dell'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 su i riposi giornalieri dovuti al padre lavoratore anche in caso di madre casalinga, fornisce le indicazioni per usufruire di detta possibilità.

In pratica, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, anche qualora la madre sia casalinga, purché si trovi nell'oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

**IN ALLEGATO A PARTE - Consiglio di Stato sent. 4293 del 9.09.08 (documento 204)
INPS Circolare 112 del 15 ottobre 2009 (documento 205)**

FUNZIONE PUBBLICA – PUBBLICAZIONE DATI DELLA DIRIGENZA NELLA PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 5 del 12 ottobre 2009, fornisce ulteriori indicazioni operative, alle Pubbliche Amministrazioni, al fine del corretto adempimento dell'obbligo normativo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009, il quale, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, obbliga le amministrazioni a pubblicare, su i propri siti internet, i dati relativi ai propri dirigenti (curricula vitae, retribuzioni, recapiti istituzionali, nonché i dati relativi ai tassi di presenza e di assenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale).

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Art. 21 -*Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale*

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare 5 del 12 ottobre 2009
(documento 206)**

TFR: COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2009

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 settembre al 15 ottobre 2009 è pari al 1,626859%.